

2 dicembre 2013

CIRCOLARE N. 655

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)

Accordo per il credito del 1° luglio 2013

Si informa che il Comitato di Gestione del Fondo ha preso atto dell'accordo sottoscritto il 1° luglio 2013 da ABI e Associazioni di rappresentanza delle imprese denominato "Accordo per il credito 2013" (di seguito "Accordo 2013") che prevede la proroga al 30 settembre 2013 dei termini delle "Nuove misure per il credito alle PMI" del 28 febbraio 2012 (di seguito "Accordo 2012") e nuove misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti.

Il Comitato di Gestione del Fondo ha, pertanto, deliberato:

1. di prendere atto della proroga al 30 settembre 2013 dei termini dell'Accordo 2012;
2. di prorogare la scadenza della garanzia del Fondo sulle operazioni già beneficiarie di detta garanzia che fruiscono della sospensione o dell'allungamento della durata di cui all'Accordo 2013. La proroga si intende concessa, senza ulteriori valutazioni da parte del Comitato, a fronte di una comunicazione di variazione della durata che i soggetti richiedenti devono inviare utilizzando l' Allegato 13 quinquies alle Disposizioni Operative, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal soggetto richiedente. Il modulo deve essere trasmesso al Gestore entro 6 mesi dalla data della delibera di allungamento o sospensione del soggetto finanziatore, mediante posta (raccomandata con avviso di ricevimento) o per fax al numero 0647915557 o tramite la procedura telematica di cui alla Parte VIII delle vigenti disposizioni operative del Fondo. A seguito della trasmissione dell'Allegato 13 quinquies il Gestore provvede a variare la durata della garanzia del


Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.

Fondo senza comunicare l'accoglimento della domanda al soggetto richiedente. Sono inefficaci ai fini della proroga della scadenza della garanzia del Fondo le comunicazioni pervenute al Gestore non conformi all'Allegato 13 quinquies. La proroga della scadenza della garanzia del Fondo non implica il versamento di alcuna commissione aggiuntiva da parte dei soggetti richiedenti.

3. di consentire la presentazione di nuove richieste di intervento a fronte di operazioni di finanziamento oggetto di allungamento della durata non già garantite dal Fondo. La valutazione di tali operazioni viene effettuata secondo i requisiti, le condizioni e le modalità di cui alle vigenti Disposizioni Operative. Nel caso di ammissione, l'importo massimo garantito viene calcolato, secondo le percentuali di copertura in vigore, sulla quota capitale di finanziamento in scadenza nel periodo di ammortamento aggiuntivo e l'intervento viene concesso nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti *de minimis*. Ai fini dell'ammissione del Fondo delle operazioni di allungamento di mutui ipotecari non già garantiti è previsto il rispetto delle Disposizioni Operative del Fondo relative all'acquisizione di garanzie reali da parte della banca (Parte II, paragrafo E.3, per la garanzia diretta – Parte III, paragrafo E.3, per la controgaranzia a prima richiesta – Parte VI, paragrafo F, per la controgaranzia sussidiaria).

La presente Circolare e l'Allegato 13 quinquies (per sospensione o allungamento) sono disponibili sul sito www.fondidigaranzia.it.

Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale
Mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia



2 dicembre 2013

CIRCOLARE N. 656

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)

Istruzioni per una rapida e corretta definizione del procedimento di liquidazione della perdita – Ingiustificato aggravio per le risorse erariali derivante dalla proposizione di azioni giudiziarie prima del termine di conclusione del procedimento

Al fine di consentire una rapida definizione del procedimento di liquidazione della perdita da parte del Gestore, si ritiene utile rammentare che:

- è necessario presentare la richiesta di attivazione della garanzia completa di tutti gli atti e documenti previsti dalle vigenti Disposizioni operative (cfr. parte II, paragrafi H.3.3, per la garanzia diretta, e parte III, paragrafi H.2.7 e H.4.3, per la controgaranzia);
- laddove la documentazione risulti carente e non sia completata entro i 3 mesi successivi dalla ricezione della relativa richiesta di integrazione documentale da parte del Gestore, la richiesta di attivazione è improcedibile e decade di ufficio (cfr. paragrafo H.3.4 per la garanzia diretta, e paragrafo H.4.4 per la controgaranzia);
- la richiesta di integrazione documentale da parte del Gestore interrompe il termine di 90 giorni previsto per il procedimento di liquidazione della perdita.

Peraltro, si sono ravvisati casi sempre più frequenti di modalità di escussione della garanzia indebite e incompatibili con le prescrizioni delle vigenti Disposizioni operative.

In particolare, è stato rilevato che taluni soggetti richiedenti, nelle more della definizione del procedimento di liquidazione della perdita e senza attendere la conclusione dell'accertamento istruttorio ed il conseguente provvedimento di liquidazione della perdita medesima (che rende il credito certo, liquido ed esigibile), hanno avviato una procedura

Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.

monitoria, chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo, ovvero hanno notificato una citazione in giudizio nei confronti del Gestore.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi delle vigenti Disposizioni operative, in caso di inadempimento dell'impresa debitrice, il soggetto richiedente deve innanzitutto avviare le procedure di recupero, mediante l'invio a mezzo di raccomandata a.r. di una lettera di intimazione di pagamento indirizzata al beneficiario finale inadempiente e per conoscenza al Gestore, e poi, trascorsi 60 giorni dalla suddetta intimazione senza che sia intervenuto il pagamento da parte dell'impresa, attivare la garanzia del Fondo mediante raccomandata a.r. da trasmettere entro 120 giorni dall'invio dell'intimazione medesima, pena la inefficacia della garanzia prestata dal Fondo.

Si richiamano, pertanto, i soggetti richiedenti ad un'attenta valutazione sull'opportunità di proporre nei confronti del Gestore le iniziative giudiziarie sopra richiamate, che comportano un ingiustificato aggravio per le risorse erariali, ed a fornire ai propri legali di fiducia istruzioni precise in ordine al funzionamento della garanzia del Fondo, con particolare riguardo alla natura pubblica della garanzia prestata ed alle regole speciali cui la stessa è assoggettata, nonché di porre in essere le iniziative ritenute opportune per consentire, dopo la liquidazione della perdita, le attività surrogatorie del Gestore e tutelare le ragioni di credito del Fondo, come chiarito con Circolare n. 620 del 25 maggio 2012.

La presente Circolare è disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.

Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale
Mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia

